DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROROGA DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 6

Disposizioni in materia di personale

Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Al personale impiegato nella missione UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, e nella missione EUPM, di cui all'articolo 5, commi 8 e 21, l'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 108 del 2009, e' corrisposta nella misura del 98 per cento. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, dopo le parole: "Con decreto del Ministro della difesa," sono inserite le seguenti: "ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza,".

Versione in vigore dal 8 gennaio 2010, non più in vigore dal 9 marzo 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processsi di pace e di stabilizzazione
Estremi	Decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1
Capo	II — Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-proroga-degli-interventi-di-cooperazione/art-6-disposizioni-in-materia-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

di-personale/versione/0